

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 255 del 16/04/2025

Struttura proponente: AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO			Proposta n. 1028 del 15/04/2025
CODICE CRAM: DG.009	Ob. Funz.: B01.GEN	CIG:	CUP:
Oggetto: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 352B sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Giuseppe Brizi ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI**NO**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
<i>Data 15/04/2025</i>	<i>Firma Bonci Eurosia</i>
Responsabile P.O.	
<i>Data 15/04/2025</i>	<i>Firma Daniela Moscatelli</i>
Responsabile del procedimento	
<i>Data 15/04/2025</i>	<i>Firma Daniela Moscatelli</i>
Dirigente di AREA	
<i>Data 16/04/2025</i>	<i>Firma Robusto Vincenzo Rosario</i>

OGGETTO: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 352B sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Giuseppe Brizi ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 22 luglio 2024, n. 77, con la quale è stato disposto di conferire l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio, presso la sede centrale di ARSIAL, all'arch. Vincenzo Rosario Robusto, a far data 01 agosto 2024, per anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
- PRESO ATTO che con la succitata Determinazione del Direttore Generale n. 77/2024, è stato, altresì, disposto di confermare le deleghe gestionali già attribuite ai Dirigenti ARSIAL con Determinazioni del Direttore Generale n. 643/RE/2023 e n. 42/2024, per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22 – Legge di stabilità regionale 2025;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della già menzionata Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 ARSIAL, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 115 del 11 ottobre 2024;

- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di ARSIAL;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 10 marzo 2025, n. 28, avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 24 marzo 2025, n. 41, avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - Rettifica;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;
- PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;
- CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;
- CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;
- VISTO il parere legale prot. 416 del 16 febbraio 2023, redatto a cura dell'Area Affari Legali e Gestione Contenzioso come riscontro alla nota dell'Area Patrimonio, prot. 271 del 01 febbraio 2023 afferente le materie giuridiche relative alle cancellazioni del vincolo di riservato dominio;
- ATTESO che, con atto a rogito avv. Giambattista Ghi, notaio in Toscana, del 30 maggio 1955, rep. n. 2439, registrato a Viterbo il 14 giugno 1955, al n. 3962, Vol. 189 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 20 giugno 1955, al n. 3506 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Giuseppe Brizi, nato a *omissis*, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 352, sito in Comune di Toscana, località Doganelle, della superficie effettiva di ha 02.03.00, distinto in catasto alla Sez. 6 con i mappali nn. 98/1/m – 98/3/A/6, confinante con le quote 351, 355, 353 e accesso. Il godimento del fondo compete all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1953;
- ATTESO che, con atto a rogito dr. Gilberto Collelli, notaio in Roma, del 7 novembre 1975, rep. n. 28077, registrato a Roma il 20 novembre 1975, al n. 10762, Vol. 3685 e

trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 28 novembre 1975, al n. 7594 del Registro Particolare, ad integrazione della precedente assegnazione, l'Ente Maremma – Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio, con sede in Roma ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Giuseppe Brizi, sopra generalizzato, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 352B, (ex quota n. 215) sito in Comune di Tuscania, località Campo Villano, della superficie di ha 02.00.20, distinto in catasto al foglio 105, particella 31, confinante con le quote 213, 216 e accesso, salvo altri. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1975;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, del 9 settembre 1977, rep. n. 40673, registrato a Roma il 22 settembre 1977, al n. 7680, vol. 529 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo il 1° ottobre 1977, al n. 6579 del Registro Particolare, l'Ente Maremma – Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio, in attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 379, in deroga all'art. 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e in adempimento delle deliberazioni n. 513/CS/1833 e n. 514/CS/01833 del 30 aprile 1977, ha concesso, al sig. Giuseppe Brizi, il riscatto anticipato del prezzo di assegnazione della quota n. 352/352B, sita in Comune di Tuscania, distinto in catasto, all'epoca del rogito, al foglio 85, particella 33 ed al foglio 105, particella 31, per la superficie complessiva di ha 04.01.00;

CONSTATATO che, a seguito del decesso del sig. Giuseppe Brizi, avvenuto in data 8 novembre 1982, con dichiarazione di successione testamentaria, registrata all'Ufficio del Registro di Viterbo al n. 9, Volume 660, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo il 10 agosto 1983, al n. 7248 del Registro Particolare, giusto testamento pubblicato con verbale a rogito notaio Luigi Annibaldi, di Ronciglione, del 30 marzo 1983, rep. 9226, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo il 15 aprile 1983, al n. 3323 del Registro Formalità, il terreno costituito dalla quota n. 352B, sita in Comune di Tuscania, descritto catastalmente al foglio 105, particella 31, per la superficie di ha 02.00.20, è stato attribuito al figlio sig. Artemio Brizi, nato a *omissis*, riservando l'usufrutto al coniuge sig.ra Iolanda Principe, nata a *omissis*;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Luciano D'Alessandro, notaio in Viterbo, del 5 marzo 1993, rep. n. 291720, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 17 marzo 1998, al n. 2061 del Registro Particolare, il sig. Artemio Brizi, sopra generalizzato, ha venduto ai sigg. Michele Caralla, nato a *omissis*, coniugato in regime di comunione legale dei beni con la sig.ra Rossana Fanelli, nata a *omissis* ed Alfonso Caralla, nato a *omissis*, i quali hanno accettato ed acquistato, il terreno agricolo, costituito dalla quota n. 352B, sito in Comune di Tuscania, sopra meglio descritto catastalmente;

ATTESO che, con atto di divisione a rogito dr. Luciano D'Alessandro, notaio in Viterbo, del 20 novembre 2008, rep. n. 479877, registrato a Viterbo il 9 dicembre 2008, al n. 15964/1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 10 dicembre 2008, al n. 14860 del Registro Particolare, sigg. Michele Caralla, Rossana Fanelli ed Alfonso Caralla, tutti sopra generalizzati, ciascuno per la propria quota parte, hanno provveduto allo scioglimento dello stato di comunione del bene loro pervenuto con atto a rogito notaio Luciano D'Alessandro, del 5 marzo 1993, rep. n. 291720 ed all'assegnazione in proprietà esclusiva di una

quota parte ciascuno, di una porzione del terreno, sito in Toscana, costituito dalla quota n. 352B, già precedentemente descritto catastalmente;

CONSIDERATO E PRESO ATTO che il sig. Michele Caralla, per se e per la sig.ra Rossana Fanelli, con istanza del 12 febbraio 2025, prot. n. 1753, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 732 del 17 marzo 2025, redatta dai tecnici incaricati, con la quale hanno comunicato che il fondo in oggetto non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche e strade. I tecnici rilevano che nella cartografia catastale è presente una linea tratteggiata che potrebbe essere attribuita a servitù gravante sulla particella originaria n. 31 del foglio 105 di Toscana;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 938 del 3 aprile 2025 redatta dal tecnico incaricato, relativa alla quota 352B, sita in Comune di Toscana foglio 105, particella 31 della superficie di ha 02.00.20;

CONSIDERATO che l'Ente, non avendo da oltre un trentennio la detenzione materiale del terreno in oggetto, dichiara espressamente di non essere responsabile, a nessun titolo, di ogni e qualsiasi accadimento o evento verificatisi nel citato periodo, nonché di ogni e qualunque attività eseguita dai possessori senza espressa autorizzazione dell'Ente come meglio specificato nella relazione prot. 938 del 3 aprile 2025;

CONSIDERATO che, in ossequio alle nuove linee di indirizzo dell'Agenzia, impartite dal Dirigente dell'Area Patrimonio, che per questioni di privacy ha inteso modificare il procedimento di cancellazione del vincolo di riservato dominio, sarà possibile autorizzare la cancellazione del vincolo di riservato dominio solo sull'atto di assegnazione del podere/quota posseduto/a da chi richiede la cancellazione;

CONSIDERATO, altresì, che l'Ente dichiara, in relazione all'eventuale esistenza di materiali inquinanti e/o inquinati che possano essere rinvenuti all'interno di quanto in oggetto del presente atto di non averne alcuna conoscenza e di non assumere alcun onere relativo, ivi compreso lo smaltimento, interrimento, messa in sicurezza o quanto altro previsto dalle vigenti norme in materia;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data della prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e la relazione "allegato A", che forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Giuseppe Brizi, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Gilberto Collelli, del 7 novembre 1975, rep. n. 28077, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Tuscania al foglio 105, particella 31 della superficie di ha 02.00.20, costituente la quota n. 352B, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in applicazione all'art. 4 del Regolamento Regionale n. 7/2009, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni contenute negli articoli del capitolato allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Conservatore da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

**AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO**

**Servizio Conservatoria, Acquisizioni,
Alienazioni**

EB/eb

RELAZIONE

Assegnatario: sig. Giuseppe Brizi, nato a *omissis*;

Matricola: n. 170/V;

Contratto: del 7 novembre 1975, rep. n. 28077;

Quota: n. 352B, (ex quota n. 215) sita in Comune di Tuscania, località Campo Villano, della superficie di ha 02.00.20;

Dati Catastali: foglio 105, particella 31;

Confini: quote 213, 216 e accesso, salvo altri.

Con istanza del 12 febbraio 2025, prot. n. 1753, l'avente titolo, il sig. Michele Caralla, per se e per la sig.ra Rossana Fanelli, ha richiesto all'Agenzia la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota 352B, sita in Comune di Tuscania, si è provveduto a richiedere con nota prot. 596 del 6 marzo 2025 una relazione tecnica, acquisita agli atti con la nota prot. 732 del 17 marzo 2025, dalla quale emerge che il fondo non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche e strade. I tecnici rilevano che nella cartografia catastale è presente una linea tratteggiata che potrebbe essere attribuita a servitù gravante sulla particella in argomento. Con nota prot. 938 del 3 aprile 2025 è stata acquisita agli atti la relazione tecnica, con la quale è stata eseguita l'istruttoria necessaria per la cancellazione del vincolo di riservato dominio.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Viterbo, 3 aprile 2025

ISTRUTTORE
Eurosia Bonci

f.to Eurosia Bonci